

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.13

L'anno duemiladodici, il giorno 7 del mese di agosto alle ore 12,00 presso la sede aziendale si è riunito il Consiglio di Amministrazione, a seguito di regolare convocazione ai sensi dell'art. 10.2 dello Statuto, con il seguente ordine del giorno

- 1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Fornitura di n. 6 operai idraulici con contratto di somministrazione a tempo determinato per la durata di mesi sei. Proroga.
- 4) Contratti di collaborazione a progetto. Prosecuzione e Integrazione.
- 5) Proroga contratto di collaborazione professionale con l'Ing. Giovanni Rao.
- 6) D.I. promosso su ricorso della Società Ibi Idrobiopianti Spa. Opposizione. Incarico a legale.
- 7) Attivazione di giudizio arbitrale promosso dal Sig. Alberto Sorrentino: Nomina arbitro di parte.
- 8) Attivazione di giudizio arbitrale promosso dal Sig. Alberto Sorrentino. Nomina difensore.
- 9) Applicazione interessi utenze morose. Determinazione criteri.
- 10) Rinnovo contratto di fornitura energia elettrica con EON
- 11) Varie ed eventuali.

Alle ore 12,30 sono presenti:

Prof. Fabio Fatuzzo	-Presidente
Dott. Giuseppe Cutuli	-Consigliere
Geom. Vincenzo Santonocito	-Consigliere

E' assente l'intero Collegio Sindacale.

Assume la Presidenza il Prof. Fabio Fatuzzo il quale accerta la regolarità e la validità della seduta. Viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante il Dott. Emanuele Minneci.

Sul punto 1) all'o.d.g.

I presenti dispensano dalla lettura del verbale della seduta precedente approvandone all'unanimità i contenuti.

Sul punto 2) all'o.d.g.

Il Presidente

Omissis

Sul punto 3) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 83

OGGETTO: FORNITURA DI N. 6 OPERAI IDRAULICI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO PER LA DURATA DI MESI SEI. PROROGA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che a seguito dell'espletamento del cottimo fiduciario in data 18/1/2012 veniva affidato alla LIFE IN SPA con sede in Brescia, Via Creta n.31 l'incarico di fornire n. 6 operai idraulici con contratto di somministrazione a tempo determinato per la durata di mesi sei, salvo proroga, per l'importo orario di € 17,00 oltre IVA al netto del ribasso d'asta, oltre buono pasto nelle giornate di rientro pomeridiano, con decorrenza lavorativa 5/3/2012;

CHE il contratto di somministrazione dei lavoratori di che trattasi scadrà il 5 Settembre p.v.;

VISTA la relazione in atti al n. di prot. 14950 del 17/7/2012 con la quale l'ing. Giovanni Rao, n.q. di consulente aziendale ha rappresentato la necessità della proroga del contratto di somministrazione

di lavoro di che trattasi per la durata di ulteriori mesi sei per i n. 6 lavoratori con scadenza il 5 Settembre p.v.. in quanto gli stessi, utilizzati sia nei progetti già avviati che nelle attività destinate a servizio dell'utenza (sostituzione contatori guasti e/o illeggibili, installazione contatori nuovi, chiusura contatori per morosità, contrasto ad allacci abusivi ecc) hanno consentito un apprezzabile ed immediato riscontro finanziario;

CHE pertanto appare opportuno prorogare con la LIFE IN Spa – con sede in Brescia, Via Creta n.31 per ulteriori mesi SEI il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato per i n. 6 operai idraulici con scadenza contrattuale il 5/9/2012 rimanendo invariate tutte le condizioni contrattuali in essere e ciò al fine di proseguire nelle attività intraprese e definire i progetti in corso;
RITENUTO doversi provvedere in merito;
RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi

DELIBERA

1) per i suesposti motivi, di prorogare il contratto di somministrazione per la durata di mesi SEI per i n. 6 operai idraulici, rimanendo invariate tutte le condizioni contrattuali in essere.

Sul punto 4) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 84

OGGETTO: CONTRATTI DI COLLABORAZIONE A PROGETTO. PROSECUZIONE E INTEGRAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delib. n. 22 del 13 febbraio 2012 con cui sono stati prorogati i contratti di collaborazione a progetto in essere fino al 31 agosto p.v.;

CONSIDERATO che l'attività fin qui svolta ha dato i risultati attesi e, con una adeguata integrazione dei compiti fin qui svolti, ampliando la sfera di autonomia e valorizzando le professionalità acquisite dai singoli sarà di utilità per l'Azienda proseguire il rapporto de quo;

VISTO il progetto predisposto dall'Ing. Giovanni Rao, in atti prot. n. avente ad oggetto la risoluzione delle notevoli problematiche in materia di "dispersione amministrativa dei volumi idrici immessi in rete" che abbisogna di una apposita struttura, esterna all'organico aziendale, che possa operare in autonomia;

CONSIDERATO che le risorse attualmente utilizzate con contratto di collaborazione a progetto, per le conoscenze acquisite sia dei processi aziendali che del territorio, sono in grado di svolgere tale compito;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

1) per i motivi e alle condizioni di cui in premesse, di prorogare i contratti di collaborazione, opportunamente modificati nel rispetto della vigente normativa, per la durata di mesi sei a decorrere dal 1 Settembre 2012 e fino al 28 febbraio 2013.

Sul punto 5) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 85

OGGETTO: PROROGA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CON L'ING. GIOVANNI RAO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che, da ultimo, con delib. n. 29 del 28 febbraio 2012, è stato prorogato l'incarico di collaborazione professionale con l'Ing. Giovanni Rao;

CONSIDERATO che le attività dallo stesso coordinate sono tuttora in essere, anzi, per quanto attiene i contratti di collaborazione a progetto, gli stessi, con delib. n. 84 di data odierna, sono stati integrati e prolungati;

CHE occorre, pertanto, prorogare il rapporto di collaborazione professionale con l'Ing. Giovanni Rao al quale viene mantenuto il compito di coordinare le attività di cui sopra;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

per quanto in premesse specificato, di prorogare il rapporto di collaborazione professionale con l'Ing. Giovanni Rao per la durata di mesi sei e, quindi, dal 1 settembre 2012 e fino al 28 febbraio 2013, mantenendo inalterate le attuali condizioni economiche e normative.

Sul punto 6) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 86

OGGETTO : D.I. PROMOSSO SU RICORSO DELLA SOCIETÀ IBI IDROBIOIMPIANTI SPA.
OPPOSIZIONE. INCARICO A LEGALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il D.I. n. 3661/12 concesso dal Tribunale Civile di Napoli, su istanza della Società Ibi Idrobioimpianti Spa, dell'importo complessivo di € 108.000,00 oltre interessi e spese per il mancato pagamento della fattura n. 860 del 23.11.2010 per rimborso di presunte spese anticipate per la partecipazione alle gare per la gestione dei servizi idrici delle province di Agrigento, Caltanissetta e Ragusa;

RITENUTO opportuno a tutela delle ragioni dell'Azienda, stante l'assoluta infondatezza della pretesa, proporre opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo conferendo incarico all'Avv. Daniela Perra con studio in Catania, via De Branca 20/a e nominando procuratore domiciliatario con firma disgiunta l'Avv. Vincenzo Pennarola, eleggendo domicilio presso il suo studio in Napoli, centro direzionale is. F10;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

1) per quanto in premesse specificato, di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3661/12, concesso dal Tribunale Civile di Napoli su ricorso della Società Ibi Idrobioimpianti spa conferendo apposito incarico all'Avv. Daniela Perra del foro di Catania e nominando procuratore domiciliatario, con firma disgiunta, l'Avv. Vincenzo Pennarola ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Napoli, centro direzionale is F10;

2) di corrispondere all'Avv. Daniela Perra la somma complessiva di € 750,00 oltre CPA e IVA in conto onorario e spese e all'Avv. Vincenzo Pennarola la somma di € 250,00 oltre CPA e IVA;

3) di provvedere, per la determinazione del compenso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, ivi compreso quello relativo al procuratore domiciliatario per l'attività dallo stesso svolta.

Sul punto 7) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 87

OGGETTO: ATTIVAZIONE DI GIUDIZIO ARBITRALE PROMOSSO DAL SIG. ALBERTO SORRENTINO: NOMINA ARBITRO DI PARTE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che, a seguito delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, in data 16 gennaio 2012 è stato sottoscritto, con il sig. Alberto Sorrentino, un contratto preliminare di compravendita delle quote della costituenda società a responsabilità limitata, da parte di Acoset, cui trasferire le quote di partecipazione di Girgenti Acque Spa;

CHE in corso di esecuzione del contratto è insorta controversia tra le parti e il promissario acquirente ha promosso, per come previsto nel citato contratto, il giudizio arbitrale, nominando il suo arbitro di parte;

CONSIDERATO che occorre, pertanto, procedere alla nomina dell'arbitro di parte Acoset nel termine di giorni venti dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio arbitrale avvenuta in data 30 luglio u.s. che viene individuato nella persona dell'Avv. Prof. Vincenzo Di Cataldo;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il sig. Presidente

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

1) per quanto in premesse specificato, di nominare, quale arbitro di parte nel giudizio arbitrale promosso dal Sig. Alberto Sorrentino, l'Avv. Prof. Vincenzo Di Cataldo.

Sul punto 8) all'o.d.g

DELIBERAZIONE N. 88

OGGETTO: ATTIVAZIONE DI GIUDIZIO ARBITRALE PROMOSSO DAL SIG. ALBERTO SORRENTINO. NOMINA DIFENSORE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che, a seguito delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, in data 16 gennaio 2012 è stato sottoscritto, con il sig. Alberto Sorrentino, un contratto preliminare di compravendita delle quote della costituenda società a responsabilità limitata, da parte di Acoset, cui trasferire le quote di partecipazione di Girgenti Acque Spa;

CHE in corso di esecuzione del contratto è insorta controversia tra le parti e il promissario acquirente ha promosso, per come previsto nel citato contratto, il giudizio arbitrale, nominando il suo arbitro di parte;

CONSIDERATO che, con delib. n. 87 in data odierna, è stato nominato arbitro di parte il Prof. Avv. Vincenzo Di Cataldo;

CHE prima dell'insorgere formale della controversia, con delib. n. 68 del 21 giugno c.a., era stato nominato il Prof. Avv. Alfio D'Urso;

CHE occorre, pertanto, procedere formalmente alla conferma della nomina del difensore dell'Azienda nel medesimo giudizio nella persona dell'Avv. Prof. Alfio D'Urso con studio in Catania via Firenze n. 118;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il sig. Presidente

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- 1) per quanto in premesse specificato, di confermare, quale difensore di fiducia nel giudizio arbitrale promosso dal Sig. Alberto Sorrentino, il Prof. Avv. Alfio D'Urso con studio in Catania, via Firenze n. 118 il quale farà pervenire un preventivo di massima per l'assistenza nel citato giudizio;
- 2) di confermare che, comunque, il pagamento del compenso avverrà nel rispetto delle attuali disposizioni di legge.

Sul punto 9) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 89

OGGETTO: APPLICAZIONE INTERESSI UTENZE MOROSE. DETERMINAZIONE CRITERI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che, nell'ambito delle operazioni di recupero delle morosità pregresse, pervengono spesso da parte degli utenti interessati istanze di rateazione delle somme dovute;

CONSIDERATO che si pone il problema del calcolo degli interessi sugli importi oggetto di rateazione;

VISTO il parere espresso dal Collegio Sindacale in data 4 giugno u.s. in occasione dell'ultima verifica periodica, con cui, potendosi ravvisare l'ipotesi di danno erariale, il medesimo Organismo suggerisce di procedere alla applicazione degli interessi ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, tenendo, tuttavia, in considerazione, nella attuale contingenza economica, la possibilità di ridurre gli interessi nell'ipotesi in cui la rateazione non superi i dodici mesi e, comunque, previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare la precarietà della condizione economico – finanziaria del richiedente;

RITENUTO di dover accogliere il suggerimento del Collegio Sindacale;

VISTO lo Statuto vigente;

A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- per quanto in premesse specificato, su suggerimento del Collegio Sindacale, di procedere all'applicazione degli interessi ex art. 5 del D.Lgs n. 231/2002 (pari a 7 punti in più del T.U.R.) ed oggi quantificati nel 7,75% per le rateazioni dei debiti per morosità pregresse per un periodo superiore ai 12 mesi, mentre, per richieste di rateazioni inferiori ai 12 mesi ed in presenza di documentazione idonea a dimostrare la precarietà della condizione economica, si potrà valutare l'applicazione di un tasso di interesse ridotto.

Sul punto 10) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 90

OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON EON

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'ACOSSET S.p.A. acquista energia elettrica sul libero mercato sin dal 2001, ottenendo significative riduzioni nei relativi costi, rispetto ai costi applicati nel mercato di salvaguardia;

CONSIDERATO che, per l'anno 2012, a seguito di comparazione delle proposte di acquisto da vari fornitori, le migliori condizioni di fornitura sono state offerte dalla società E.ON. Energia S.p.A.

CONSIDERATO che la stessa E.ON. Energia S.p.A. ha provveduto ad una offerta per la fornitura dell'energia per l'anno 2013;

VERIFICATO che la suddetta offerta di acquisto per l'anno 2013 consentirà di ottenere significativi risparmi sul costo dei consumi medi per fasce orarie rispetto al 2012, quantificabili in circa Euro 300.000,00 rispetto alle condizioni attualmente praticate in funzione del contratto di fornitura stipulato per il 2012;

VISTA la proposta definitiva e vincolante prodotta dalla ditta E.ON. Energia S.p.A., in atti al prot. 15569 del 26/7/2012 con la quale la suddetta Ditta si impegna ad effettuare le forniture di energia alle condizioni contrattuali meglio specificate nella proposta di contratto allegata alla presente deliberazione, richiedendo inoltre il rinnovo della fidejussione già concessa per l'anno 2012, a garanzia degli obblighi connessi;

RITENUTO pertanto di accettare la proposta contrattuale della E.ON. Energia S.p.A., che dovrà iniziare la propria fornitura dall'1/1/2013;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) di prendere atto dell'avvenuta sottoscrizione da parte del Presidente del contratto per la fornitura di energia elettrica per gli impianti aziendali per l'anno 2013 secondo lo schema contrattuale fornito dalla E.ON. Energia S.p.A., nonché autorizzare lo stesso Presidente alla formalizzazione di tutti gli adempimenti connessi;
- 2) di autorizzare altresì espressamente il Presidente alla sottoscrizione di tutti gli impegni preliminari e conseguenti per il rinnovo della garanzia fidejussoria a favore di E.ON. Energia S.p.A., a garanzia della fornitura di energia per l'anno 2013.

Sul punto 11) all'o.d.g.

Poiché in data odierna è pervenuta, da parte del Comune di Pedara, una richiesta di concessione di diritto di superficie sull'area antistante l'impianto di Pozzo Macrì al fine della realizzazione di un'area mercatale, il Consiglio, prendendo atto della richiesta, si dichiara disponibile a venire incontro alle esigenze del Comune di Pedara nel rispetto dei vincoli di legge e con tutti gli oneri a carico dello stesso Comune.

Alle ore 13,30 null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta e, a termini di Statuto, viene redatto e sottoscritto il presente verbale.

Il Presidente
F. Fatuzzo

Il Segretario
E. Minneci